

Direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132	Norme nazionali attuative
Articolo 1	
1) all'articolo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente: «– trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,»;	
2) all'articolo 18, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente: «a bis) i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;»;	Il testo dell'art. 18 par. 3 della dir. 2019/1151 è il seguente: “3. La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale: a) i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati nell'allegato II se tali documenti sono resi disponibili dagli Stati membri; a bis) i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies; b) le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti”.
3) modifiche all'articolo 24 Articolo 24 Atti di esecuzione Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta: a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri; b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione; c) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri; d) la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui agli articoli 20, 28 bis 28 quater, 30 bis e 34; e) l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis e 34; e bis) l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e a scopo di pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis,	

130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;

f) la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale;

g) la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;

h) la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri;

i) la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente;

j) i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale;

k) le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online;

l) i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 14;

m) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;

n) la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma di cui all'articolo 22;

o) le modalità dettagliate per le specifiche tecniche dello scambio tra registri delle informazioni di cui all'articolo 13 decies.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione in conformità delle lettere d), e), n) e o) entro il 1° febbraio 2021. **La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui alla lettera e bis) entro il 2 luglio 2021.**

4) l'intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

«TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI»;

5) al titolo II, prima del capo I è inserito il capo seguente:

CAPO-I Trasformazioni transfrontaliere	
Articolo 86 bis Ambito di applicazione	
1 1. Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro. 2. Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso. 3. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti: a) società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti; b) società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23.	ART. 2 - (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto legislativo si applica: a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea; [...] 2. Il presente decreto legislativo non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa: a) una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; [...] ART. 3 - (Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali) 1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita: a) alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo; ART. 2 - (Ambito di applicazione) [...] 2. Il presente decreto legislativo non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa: [...] b) una società sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o al titolo V del regolamento

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono: a) sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva; b) sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o c) sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.	(UE) 2021/23 ; c) una società sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23. 3. Il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa. Opzione non esercitata V. sopra art. 2, comma 2, lettera c)
Articolo 86 ter Definizioni	
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: 1) “società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell'allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;	ART. 1 - (Definizioni comuni) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «società di capitali»: 1. le società disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la società europea e la società cooperativa europea; 2. le società di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; 3. qualsiasi altra società di uno Stato membro che ha personalità giuridica, è dotata di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali ed è soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi dei soci e dei

2) “trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale; 3) “Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera; 4) “Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera; 5) “società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.	terzi; Capo II – Trasformazioni ART. 6 - (Definizioni) 1.Ai fini del presente capo si intendono per: a) «trasformazione»: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge; b) «Stato di partenza»: lo Stato dalla cui legge la società sottoposta a trasformazione è regolata e nel cui pubblico registro essa è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera; c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la società risultante dalla trasformazione è regolata e nel cui pubblico registro essa è iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera; d) «società sottoposta a trasformazione»: società, regolata dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera; e) «società risultante dalla trasformazione»: società regolata dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.
Articolo 86 <i>quarter</i> Procedure e formalità	
Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.	
Articolo 86 <i>quinqies</i> Progetto di trasformazione transfrontaliera	
L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende	ART. 8 - (Progetto di trasformazione)

almeno gli elementi seguenti: a) il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l'ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro; b) il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l'ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro; c) l'atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato; d) il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera; e) i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti; f) le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni; g) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società; h) se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell'ultimo quinquennio; i) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell'articolo 86 decies; j) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione; k) se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell'articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.	1. Il progetto di trasformazione transfrontaliera comprende le informazioni relative a: a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della società nello Stato di partenza; b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la società nello Stato di destinazione; c) l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione; d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato; e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori; f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della società sottoposta a trasformazione; g) i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali è stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio oppure è in corso il relativo procedimento; h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25 e il domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso; i) se ne ricorrono i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e le alternative possibili; l) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione; m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione; n) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.
Articolo 86 sexies Relazione dell'organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti	Art. 7 - (Norme applicabili alla trasformazione) 1. Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli articoli 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 37 e 40, commi 1 e 2, del presente decreto e tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti

	anche alla trasformazione. Si applicano altresì gli articoli 2500 <i>quater</i> e 2500 <i>sexies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.
1. L'organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti. La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l'attività futura della società. 2. La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti. La società può decidere di elaborare un'unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti. 3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti: a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione; b) le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci; c) i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell'articolo 86 decies. 4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo. 5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti: a) le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti; b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d'impiego applicabili o dell'ubicazione dei centri di attività della società; c) in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese	ART. 21 - (Relazione dell'organo amministrativo) 1. L'organo amministrativo di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società. L'organo amministrativo può redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori. 2. La relazione destinata ai soci illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il valore di liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli nonché segnala le eventuali difficoltà di valutazione insorte. La relazione indica, altresì, i diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli articoli 25 e 26. La relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della società italiana partecipante alla fusione. 3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l'impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all'ubicazione delle attività e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell'occupazione e le ricadute dell'operazione su eventuali società controllate.

controllate. 6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86 <i>nonies</i>. 7. I soci sono informati se l'organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione. 8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione.	4. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti illustra le informazioni indicate nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2. 5. La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell'organo amministrativo. 6. Gli amministratori riferiscono all'assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo è ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, è allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme. ART. 23 - (Termini e deposito di atti) 1. La relazione dell'organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, è reso disponibile con le stesse modalità. 2. La relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall'articolo 2501 <i>septies</i> del codice civile restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. 3. Per le modalità di consultazione e rilascio di copia delle relazioni e degli atti si applica l'articolo 2501 <i>septies</i>, secondo comma, del codice civile. v. comma 6, art. 21 (sopra) v. comma 5, art. 21 (sopra)
--	---

9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria. 10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.	v. ART. 7, comma 1, che richiama art. 40, commi 1 e 2 ART. 40 - (Informazione e consultazione dei lavoratori) 1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono esercitati secondo le modalità di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori. 2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6.
Articolo 86 septies Relazione dell'esperto indipendente	NOTA: v. Art. 9 sul recesso che richiama articolo 22, commi 4 e 5 delle fusioni per: scelta o designazione esperto, contenuti del parere e termini di deposito
	ART. 9 (Recesso) 1. I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla società

1. Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell'assemblea generale prevista all'articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l'esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell'esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l'esperto considera l'eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell'annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall'effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno: a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta; b) precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e c) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione. L'esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei propri compiti. 3. L'esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell'esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo.	italiana che procede alla trasformazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 del presente decreto. 2. Il parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, è redatto da un esperto indipendente, scelto o designato ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto, ha i contenuti previsti dal medesimo articolo 22, commi 4 e 5 ed è messo a disposizione, presso la sede della società e con modalità telematica, almeno trenta giorni prima dell'assemblea. [...] ART. 22 - (Relazione degli esperti) [...] 4. La relazione di cui all'articolo 25⁰¹ sexies del codice civile contiene anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto, per il caso di recesso, considerando i criteri di stima indicati nell'articolo 25, comma 5, del presente decreto e indicando: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di tali metodi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. 5. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. ART. 22 - (Relazione degli esperti) [...] 4. La relazione sulla congruità del valore di liquidazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto. Opzione non esercitata
Articolo 86 octies	NOTA: v. Art. 7 - Norme applicabili alla trasformazione, che richiama

Pubblicità	art. 20 su fusioni
1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell'assemblea generale prevista all'articolo 86 <i>nonies</i>: a) il progetto di trasformazione transfrontaliera; e b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera. Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell'esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro. Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell'esperto indipendente. I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2. Gli Stati membri possono esonerare una società dall'obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l'assemblea generale prevista all'articolo 86 <i>nonies</i> e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.	art. 20 su fusioni ART. 20 - (Pubblicità) 1. Il progetto di fusione transfrontaliera è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell'assemblea. Gli amministratori riferiscono all'assemblea delle osservazioni pervenute. [...] Opzione non esercitata ART. 20 - (Pubblicità) [...] 4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo. [...] ART. 20 - (Pubblicità) [...] 2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. [...]

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi. 3. Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale prevista all'articolo 86 nonies, le informazioni seguenti: a) il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro; b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro; c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e d) l'indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l'avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell'esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo. Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma. 4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.	ART. 20 - (Pubblicità) [...] 3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica: a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l'eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede; b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione; c) per ciascuna delle società partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci; d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c). 4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo. Art. 7 che richiama art. 20 su fusione e quindi art. 2501 ter, terzo e quarto comma c.c. per le fusioni D.P.R. 581/1995: Art. 11 Procedimento di iscrizione su domanda. 1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
--	---

	2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile. 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda. 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro
--	---

	delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. 10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro. 11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione. 12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata. 13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione. 14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese. Il modello di cui al comma 1 è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), con D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97,
--	---

5. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d'interesse. 6. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.	S.O.), con D.Dirett. 6 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 48, S.O.), con D.Dirett. 14 agosto 2009 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2009, n. 239, S.O.), con D.Dirett. 29 novembre 2011 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2011, n. 287, n. S.O.) e con D.Dirett. 18 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 6 novembre 2013, n. 260, S.O.) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Opzione non esercitata v. sopra, comma 4, ART. 20 - (Pubblicità) ART. 20 - (Pubblicità) [...] 5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
Articolo 86 nonies Approvazione dell'assemblea generale	NOTA: v. Art. 7 - Norme applicabili alla trasformazione - che richiama art. 24 su fusioni
1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell'articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell'articolo 86 octies, l'assemblea generale della società delibera se	ART. 24 - (Decisione) 1. Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione è presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in

approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di un atto separato. 2. L'assemblea generale della società può subordinare l'esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all'articolo 86 terdecies. 3. Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell'assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l'approvazione di una fusione transfrontaliera.	assemblea e, nelle società a responsabilità limitata, la decisione è presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. 2. Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, purché non superiore ai nove decimi del capitale sociale. In nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o di scissione è superiore a quella prevista per la fusione. Il primo e il secondo periodo non si applicano alle decisioni sulle fusioni transfrontaliere adottate dalle società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 3. Per l'approvazione del progetto è richiesto il consenso di ciascun socio che, con l'operazione, assume maggiori obblighi economici nei confronti di altri soci o della società o assume responsabilità illimitata nei confronti di terzi. 4. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione. 5. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione deliberino le medesime modifiche. 6. L'incongruità del rapporto di cambio o del valore di liquidazione o la non correttezza delle relative informazioni contenute nelle relazioni di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto non costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'efficacia o l'annullamento della decisione. 7. Per la regolare costituzione degli organi competenti e per la decisione sulla fusione adottata dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. v. sopra commi 1 e 2
--	--

4. Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell'atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell'atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all'articolo 86 decies. 5. Gli Stati membri impediscono che l'approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall'assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti: a) la liquidazione in denaro a norma dell'articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o b) le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.	v. sopra comma 3 v. sopra comma 6
Articolo 86 decies Tutela dei soci	NOTA: V. Art. 9 – Recesso - che richiama gli articoli 25 e 27
1. Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5. Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società. Gli Stati membri possono esigere che l'opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell'assemblea generale prevista all'articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell'opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un'adeguata documentazione di un voto contrario. 2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese	ART. 9 (Recesso) 1. I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla società italiana che procede alla trasformazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 del presente decreto. [...] Opzione non esercitata Opzione non esercitata ART. 25 - (Recesso) [...] 2. I soci che hanno partecipato all'assemblea che ha adottato la delibera

dall'assemblea generale prevista all'articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all'articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l'autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

di cui all'articolo 24 possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione. I soci assenti e i soci privi del diritto di voto nell'assemblea che ha approvato il progetto di fusione possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

ART. 25 - (Recesso)

[...]

4. Alla liquidazione delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano gli articoli 2437 quater e 2473, quarto comma, del codice civile, con le seguenti eccezioni:

[...]

d) la liquidazione avviene non oltre sessanta giorni dalla data in cui la fusione ha avuto effetto.

[...]

ART. 25 - (Recesso)

[...]

6. In caso di contestazione del valore di liquidazione da parte di uno o più soci, da effettuarsi nella dichiarazione di recesso, tale valore è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. L'istanza di nomina dell'esperto è presentata entro trenta giorni dall'iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese al tribunale ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003. Il tribunale assegna all'esperto un termine fino a sessanta giorni dalla nomina, prorogabile per gravi motivi di ulteriori sessanta giorni, per la determinazione del valore di liquidazione. In caso di eccezionale difficoltà di valutazione, i termini di cui al quarto periodo possono essere raddoppiati. Il tribunale regola le spese di lite secondo i criteri di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e, se richiesto, provvede alla liquidazione del compenso dell'esperto. La determinazione del valore ha efficacia nei

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2. 5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.	confronti della società e di tutti i soci recedenti che lo hanno contestato e può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Quando dalla determinazione dell'esperto risulta un valore superiore a quello indicato nel progetto, la differenza è corrisposta entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell'esperto nella cancelleria del tribunale. [...] Opzione non esercitata ART. 27 - (Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio) 1. I diritti di cui agli articoli 25 e 26 del presente decreto sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui è regolata la società partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto. [...] 3. La competenza appartiene al tribunale ove la società partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto n. 168 del 2003.
Articolo 86 undecies Tutela dei creditori	
1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.	ART. 10 - (Opposizione dei creditori) 1. Con riguardo alla società italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all'articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all'articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all'efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell'articolo 86 octodecies.

2. Gli Stati membri possono esigere che l'organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l'organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell'articolo 86 octies.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4. Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell'Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di

pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.

2. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile, possono, nel termine di cui al comma 1, fare opposizione. Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. Le garanzie prestate dalla società ai sensi del presente articolo sono subordinate all'efficacia della trasformazione.

[...]

Opzione non esercitata

v. art. 7 che richiama artt. 30 e 31 su debiti pubblici nelle fusioni

ART. 11 - (Foro facoltativo delle controversie relative alla società risultante dalla trasformazione)

1. Per i due anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, la società risultante dalla trasformazione può essere convenuta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato di partenza da un creditore anteriore all'iscrizione del progetto di trasformazione

agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell'Unione.	transfrontaliera nel registro delle imprese. Tale facoltà non pregiudica l'applicazione di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale, né gli effetti di un accordo contrattuale di scelta del foro. [...]
Articolo 86 duodecies Informazione e consultazione dei lavoratori	NOTA: v. art. 7 che rinvia ad articolo 40, commi 1 e 2
1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE. 2. Nonostante l'articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l'articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all'articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell'assemblea generale prevista all'articolo 86 nonies. 3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.	ART. 40 - (Informazione e consultazione dei lavoratori) 1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono esercitati secondo le modalità di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori. 2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6.
Articolo 86 terdecies Partecipazione dei lavoratori	
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione. 2. Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione	NOTA - (non esiste disciplina di diritto interno sulla partecipazione dei lavoratori) ART. 16 - (Partecipazione dei lavoratori) 1. Quando la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto nei sei

transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

- a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure
- b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per la sua attivazione, secondo la legge dello Stato membro dalla quale è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla trasformazione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti negli accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa. In mancanza degli accordi di cui al primo periodo, il regime applicato prima della trasformazione continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla società risultante dalla trasformazione, secondo le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188. La società comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.

2. Se la società, anteriormente alla trasformazione, applica un regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore degli accordi o all'eventuale applicazione delle disposizioni di riferimento.

3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188:

- a) articolo 3, commi 1, 2, lettere a), numero 1, b) e c) e commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11;
- b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4;
- c) articoli 6, 8, 10 e 12.

4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto e l'organo amministrativo della società sottoposta a trasformazione accetta l'applicazione di tali disposizioni.

5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 e l'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001.

6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, può

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

- a) articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;
- b) articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;
- c) articolo 5;
- d) articolo 6
- e) articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);
- f) articoli 8, 10, 11 e 12; e
- g) allegato, parte terza, lettera a).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

- a) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti

essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla trasformazione. La quota indicata nel primo periodo non può essere inferiore a un terzo, se nella società sottoposta a trasformazione i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.

7. La società italiana risultante dalla trasformazione tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.

8. La società di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

v. sopra, comma 1, secondo periodo (“In mancanza degli accordi di cui al primo periodo,...”), **comma 3** (“si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188...”), **comma 5** (“si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188...”)

NOTA (inapplicabile, perché "le disposizioni vigenti nello Stato Membro in

almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all'applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell'allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l'esercizio dei diritti di partecipazione.

7. La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

cui sarà situata la sede sociale della società", sulla partecipazione dei dipendenti, non esistono nell'ordinamento nazionale)

v. sopra, comma 6

v. sopra, comma 2

NOTA (inapplicabile, perché "le disposizioni vigenti nello Stato Membro in cui sarà situata la sede sociale della società", sulla partecipazione dei dipendenti, non esistono nell'ordinamento nazionale)

v. sopra, comma 7

v. sopra, comma 8

8. La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.	v. sopra, comma 9
Articolo 86 <i>quaterdecies</i> Certificato preliminare alla trasformazione	NOTA: v. art. 7 che rinvia ad articolo 29 sulle fusioni
1. Gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza ("autorità competente"). In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso. 2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata: a) del progetto di trasformazione transfrontaliera; b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all'articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all'articolo 86 septies, ove disponibili; c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all'articolo 86 octies, paragrafo 1; e d) di informazioni sull'approvazione da parte dell'assemblea generale di cui all'articolo 86 nonies.	ART. 5 - (Autorità competente) 1. Le verifiche sulle operazioni disciplinate dal presente decreto ai fini del rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 e i controlli previsti dagli articoli 13, 33 e 47 sono attribuiti al notaio quale pubblico ufficiale. Il notaio può richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l'attuazione della singola operazione e per la verifica dell'assenza di condizioni ostative. [...] v. art. 29 e 30 su fusioni ART. 29 (Certificato preliminare) 1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. 2. Alla richiesta sono allegati: a) il progetto di fusione transfrontaliera; b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto; c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori; d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute; e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata; f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti

	dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto; g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) del presente articolo non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta; h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f); i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica: a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile; c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lett. e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo; d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile; f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la
--	---

fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

- a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;
- b) l'esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;
- c) informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

Opzione parzialmente esercitata

Per lettera c) v. Art. 29, comma 2, lettere g) e h)

Art. 5, comma 3

[...]

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il notaio può verificare il rispetto dell'articolo 30 del presente decreto mediante richiesta alle amministrazioni pubbliche competenti delle informazioni ritenute necessarie. Tali informazioni sono acquisite anche mediante accesso alle banche dati degli enti creditori e al registro nazionale di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le amministrazioni e gli enti responsabili individuano i dati cui è possibile accedere e le modalità di accesso sono stabilite mediante la stipulazione di convenzioni che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con il Consiglio nazionale del notariato.

[...]

Art. 5, comma 5

[...]

5. Ai fini del rilascio del certificato preliminare e dello svolgimento del controllo di legalità, la presentazione dell'istanza, con i documenti allegati, e ogni altra successiva trasmissione di atti e informazioni, può avvenire mediante documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE)

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all'articolo 86 *terdecies*, l'autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l'autorità competente esamina:

- a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;
- b) se del caso, la segnalazione da parte della società dell'avvenuto avvio della procedura di cui all'articolo 86 *terdecies*, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell'approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell'assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

- a) l'autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;
- b) l'autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l'autorità competente può dare alla società l'opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in

910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e trasmesso al domicilio digitale del notaio. Se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare la società, il notaio può chiedere la presenza fisica delle parti.

v. art. 29, comma 3, lettera c) che richiama quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera e)

v. sopra art. 29, comma 3

v. sopra art. 29, comma 4

v. sopra art. 29, comma 4

v. sopra art. 29, comma 5

v. sopra art. 29, comma 3, lettera g) e comma 4

conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione o all'elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali. 9. Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l'autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione o all'elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l'autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d'interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale. 10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi. 11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell'eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini. 12. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all'interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l'autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.	v. sopra art. 29, comma 5 v. sopra art. 29, comma 4 v. sopra art. 29, comma 5 Art. 5 e Art. 30, comma 3
Articolo 86 <i>quindecies</i> Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione	
1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all'articolo 86 <i>sexdecies</i>,	Art. 29 [...]

paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2. L'accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all'articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.	8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.
Articolo 86 sexdecies Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione	
1. Gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera. Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all'iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell'articolo 86 terdecies. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all'autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale a norma dell'articolo 86 nonies.	ART. 5 - (Autorità competente) 1. Le verifiche sulle operazioni disciplinate dal presente decreto ai fini del rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 e i controlli previsti dagli articoli 13, 33 e 47 sono attribuiti al notaio quale pubblico ufficiale. Il notaio può richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l'attuazione della singola operazione e per la verifica dell'assenza di condizioni ostative. [...] ART. 13 - (Controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera) 1. Se la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della trasformazione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, dal registro delle imprese tramite il BRIS. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge italiana; b) sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera relativo alla società sottoposta a trasformazione; c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 16.

3. Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III. 4. L'autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione. 5. Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo	3. Se dalla trasformazione risulta una società di capitali italiana, il capitale è determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile o dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter del codice civile oppure, quando dalla trasformazione risulta una società a responsabilità limitata, da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2465 del codice civile. Si applica altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, l'articolo 2343, secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma del codice civile e, nelle ipotesi di cui all'articolo 2343 ter, primo e secondo comma, del codice civile, si applica il terzo comma del medesimo articolo 2343 del codice civile. 4. Il comma 3 non si applica quando è sottoposta a trasformazione in società italiana una società di altro Stato membro soggetta alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 o a regole equivalenti. 5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7. 6. Per la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera che ha adottato una legge diversa da quella italiana, il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato. v. sopra Art. 5, comma 5 v. Art. 13 Art. 5 [...] 2. Nel controllo di legalità di cui agli articoli 13, 33 e 47 il notaio accetta
--	---

definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.	il certificato preliminare rilasciato dalla competente autorità quale atto che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione, in conformità alla legge dello Stato membro interessato. La mancanza di certificato preliminare impedisce il rilascio dell'attestazione di legalità [...]
Articolo 86 septdecies Iscrizione	
1. Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell'articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell'avvenuta trasformazione transfrontaliera. 2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro: a) nel registro dello Stato membro di destinazione, che l'iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera; b) nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata; c) nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera; d) nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro; e) nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata. I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al	ART. 14 - (Pubblicità) 1. Per la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera, la decisione di trasformazione, unitamente al certificato preliminare e all'attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall'articolo 13, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall'attestazione. 2. Per la società risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società sottoposta a trasformazione.

pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 3. Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.	ART. 15 - (Efficacia ed effetti della trasformazione) 1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione. La società italiana sottoposta a trasformazione è cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui all'articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS. 2. La trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. Il progetto può stabilire una data successiva. 3. La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione.
Articolo 86 octodecies Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera	
Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all'esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.	ART. 15 - (Efficacia ed effetti della trasformazione) 1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione. La società italiana sottoposta a trasformazione è cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui all'articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS. 2. La trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. Il progetto può stabilire una data successiva. 3. La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione.

Articolo 86 novodecies Effetti della trasformazione transfrontaliera	
La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti: a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata; b) i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all'articolo 86 decies, paragrafo 1; c) i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.	ART. 15 - (Efficacia ed effetti della trasformazione) [...] 3. La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione.
Articolo 86 vicies Esperti indipendenti	
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell'esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all'articolo 86 septies. 2. Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire: a) che l'esperto e la persona giuridica per conto della quale l'esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e b) che il parere dell'esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all'autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l'esperto è soggetto.	ART. 9 (Recesso) [...] 3. L'esperto ha diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. [...] v. ART. 9, comma 2, che richiama art. 22 su nomina esperto per fusioni
Articolo 86 unvicies Validità	NOTA: v. art. 7 che rinvia ad articolo 37 sulle fusioni
Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.	ART. 37 - (Invalidità della fusione transfrontaliera) 1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l'altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.	quando ha acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 35. 2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione.
Articolo 118 Disposizioni generali Il presente capo si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»). modifiche all'articolo 119, punto 2 Articolo 119 <i>Definizioni</i> Ai fini del presente capo, si intende per: 1) «società di capitali», in seguito denominata «società»: a) una società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II; o b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;	NOTA: articolo non modificato dalla direttiva (UE) 2019/2121 Art. 2 – (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto legislativo si applica: a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea; [...] ART. 1 - (Definizioni comuni) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «società di capitali»: 1. le società disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la società europea e la società cooperativa europea; 2. le società di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; 3. qualsiasi altra società di uno Stato membro che ha personalità giuridica, è dotata di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali ed è soggetta, in virtù della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; [...] f) «operazione transfrontaliera»: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società

2) «fusione», l'operazione mediante la quale:

- a) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o
- b) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita - la nuova società - mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o
- c) una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale; o
- d) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un'unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società.

regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea;
[...]

ART. 17 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

- a) «fusione»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
- b) «società risultante dalla fusione»: la società incorporante o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova società, la società di nuova costituzione;
- c) «società partecipante alla fusione»: la società incorporante, la società incorporata o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova società, la società che prende parte alla fusione.

Lettere c) e d) sono ricomprese nelle definizioni generali fornite e contemplate nella disciplina all'art. 38, commi 3 e 4

ART. 38 - (Formalità semplificate)

[...]

3. Quando le stesse persone detengono partecipazioni, nella medesima proporzione, in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e la relazione degli esperti indipendenti e non si applicano l'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3, 4 e 5 del codice civile e l'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), del presente decreto.

4. Quando una fusione per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci, la relazione degli esperti indipendenti e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501 quater del codice civile sono richieste se previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

[...]

7) modifiche all'articolo 120 <i>Articolo 120 Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione</i> 1. In deroga all'articolo 119, paragrafo 2, il presente capo si applica alle fusioni transfrontaliere anche allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera. 2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di «società di capitali» di cui all'articolo 119, paragrafo 1. 3. Il presente capo non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso. 4. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti: a) la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo	ART. 19 - (Progetto di fusione) [...] 3. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2501 ter, primo comma, numero 3), del codice civile, non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle società partecipanti alla fusione o la legge applicabile alla società [...] ART. 3 - (Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali) 1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita: [...] b) alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. [...] ART. 2 - (Ambito di applicazione) [...] 2. Il presente decreto legislativo non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa: a) una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) una società sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23;
---	---

patrimonio attivo fra i soci; b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della <i>direttiva 2014/59/UE</i> o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23. 5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che: a) sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva; b) sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o c) il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della <i>direttiva 2014/59/UE</i> o all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23	c) una società sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23. [...] ART. 3 - (Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali) 1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita: a) alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo; v. sopra, art. 2, comma 2, lettera b) Art. 2 – Ambito di applicazione [...] 3. Il presente decreto si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa. Opzione non esercitata v. sopra, art. 2, comma 2, lettera c)
8) modifiche all'articolo 121	

Articolo 121 <i>Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere</i> 1. Se il presente capo non dispone altrimenti: [a) le fusioni transfrontaliere sono possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi;] b) una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, a una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'<i>articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004</i>. 2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 133.	
9) modifiche all'articolo 122: Articolo 122 <i>Progetto comune di fusione transfrontaliera</i>	NOTA: rinvio all'articolo 2501-ter C.C. con aggiunta dell'indicazione del "calendario proposto a titolo indicativo". Si è mantenuta ferma, come nel d.lgs. 108/08, la indicazione di questi elementi ulteriori: "a) ... oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera", h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;

L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l'ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l'ubicazione della sede sociale proposta;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l'importo dell'eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l'atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell'articolo 133 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione.

ART. 19 - (Progetto di fusione)

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501 ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì risultare:

a) il tipo, la denominazione, e la sede nonché la legge regolatrice della società risultante dalla fusione e di ciascuna delle società partecipanti;

b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;

c) i diritti accordati dalla società risultante dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

d) i vantaggi eventualmente attribuiti a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione;

e) quando ne ricorrono i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione e le alternative possibili;

f) le probabili ripercussioni della fusione sull'occupazione;

g) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione;

h) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione;

i) ove necessario, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione;

l) la data di efficacia della fusione o i criteri per la sua determinazione;

m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25 e l'indicazione del domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso;

n) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;

o) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.

k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera; l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera; m) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell'articolo 126 bis; n) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.	2. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di un altro Stato, il progetto deve altresì indicare se la società italiana ha ricevuto, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l'entità e i soggetti che li hanno erogati. Sono inoltre indicati i procedimenti di revoca o decadenza dai benefici avviati, o i provvedimenti di revoca o decadenza adottati entro la data di cui al primo periodo e le somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. In caso di fusione internazionale, i benefici pubblici localizzati indicati nel progetto sono quelli ricevuti nei dieci anni anteriori alla sua pubblicazione. L'indicazione di cui al primo periodo è inserita anche se negativa. [...]
10) gli articoli 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:	
Articolo 123 Pubblicità	
1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell'assemblea generale prevista all'articolo 126: a) il progetto comune di fusione transfrontaliera; e b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.	ART. 20 - (Pubblicità) 1. Il progetto di fusione transfrontaliera è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell'assemblea. Gli amministratori riferiscono all'assemblea delle osservazioni pervenute. 2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. 3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell'esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell'esperto indipendente. I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall'obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l'assemblea generale prevista all'articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web. Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l'eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;

b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;

c) per ciascuna società partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;

d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).

4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.

5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

Opzione non esercitata

Opzione non esercitata

v. sopra, Art. 20 – comma 2

3. Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell'assemblea generale prevista all'articolo 126, le informazioni seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l'ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l'eventuale società di nuova costituzione e l'ubicazione proposta della sua sede sociale;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) l'indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l'avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell'esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

v. sopra, Art. 20 – comma 3

Art. 20 e quindi art. 2501 ter, terzo e quarto comma c.c.

D.P.R. 581/1995:

Art. 11 Procedimento di iscrizione su domanda.

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

	2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile. 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda. 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro
--	---

delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

Il modello di cui al comma 1 è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), con D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97,

5. Se, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale dell'altra o delle altre società che partecipano alla fusione. 6. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d'interesse. 7. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.	S.O.), con D.Dirett. 6 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 48, S.O.), con D.Dirett. 14 agosto 2009 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2009, n. 239, S.O.), con D.Dirett. 29 novembre 2011 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2011, n. 287, n. S.O.) e con D.Dirett. 18 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 6 novembre 2013, n. 260, S.O.) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. v. artt. 2501-ter commi 3 e 4, 2505 comma 2 e 2505 bis comma 2 c.c. Opzione non esercitata v. sopra, Art. 20 – comma 4 v. sopra, Art. 20 – comma 5
Articolo 124 Relazione dell'organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti	NOTA v. art. 21 e rinvio a disciplina generale art. 2501 quinquies c.c.
1. L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici	ART. 21 - (Relazione dell'organo amministrativo) 1. L'organo amministrativo di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale

della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti. Essa illustra in particolare le implicazioni della fusione transfrontaliera per l'attività futura della società.

2. La relazione prevista al paragrafo comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti. La società può decidere di elaborare un'unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

- a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire tale rapporto di cambio, se applicabile;

illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società. L'organo amministrativo può redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori.

2. La relazione destinata ai soci illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il valore di liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli nonché segnala le eventuali difficoltà di valutazione insorte. La relazione indica, altresì, i diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli articoli 25 e 26. La relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della società italiana partecipante alla fusione.

3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l'impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all'ubicazione delle attività e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell'occupazione e le ricadute dell'operazione su eventuali società controllate.

4. Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti illustra le informazioni indicate nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

5. La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell'organo amministrativo.

6. Gli amministratori riferiscono all'assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo è ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, è allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme.

v. sopra art. 21, comma 2 e art. 25, comma 2

c) le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;
d) i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell'articolo 126 bis.

4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo.

5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a) le implicazioni della fusione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;
b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d'impiego applicabili o dell'ubicazione dei centri di attività della società;
c) il modo in cui gli aspetti di cui alle lettere a) e b) incidono sulle società controllate.

6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 126. Tuttavia, se, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno sei settimane prima della data fissata per l'assemblea generale dell'altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

7. I soci sono informati se l'organo di amministrazione o di direzione della società che partecipa alla fusione riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società che partecipa alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come

v. sopra art. 21, comma 2, secondo periodo

v. sopra art. 21, comma 3

ART. 23 - (Termini e deposito di atti)

1. La relazione dell'organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, è reso disponibile con le stesse modalità.

v. sopra art. 21, comma 6

unici dipendenti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione. 9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla presentazione della sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria. 10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.»;	v. sopra art. 21, comma 5 non necessario attuarlo alla luce dell'art. 21, commi 2 e 3 ART. 40 - (Informazione e consultazione dei lavoratori) 1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono esercitati secondo le modalità di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori. 2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6. 3. Restano fermi gli articoli 2112 del codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.
11) modifiche all'articolo 125: Articolo 125 <i>Relazione di esperti indipendenti</i> 1. Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli	NOTA v. art. 22 e rinvio a disciplina generale art. 2501 sexies c.c. ART. 22 - (Relazione degli esperti) 1. La relazione di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409 bis, primo

Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

Tuttavia, se, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale dell'altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell'esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare la liquidazione in denaro l'esperto considera l'eventuale prezzo di mercato delle azioni della società che partecipano alla fusione prima dell'annuncio della proposta di fusione o il valore delle società, prescindendo dall'effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c) precisare se il metodo o i metodi usati sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; qualora nelle diverse società che partecipano alla fusione siano usati metodi diversi, precisare altresì se l'uso di metodi diversi era giustificato; e

d) descrivere le eventuali difficoltà particolari di

comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni, o una società di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.

3. La relazione di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, o abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L'autorità italiana competente alla designazione è il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

4. La relazione di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile contiene anche un parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto, per il caso di recesso, considerando i criteri di stima indicati nell'articolo 25, comma 5, del presente decreto e indicando:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di tali metodi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

5. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

6. Se dalla fusione risulta una società di capitali italiana e alla fusione partecipa una società di altro Stato membro non soggetta alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 o a regole equivalenti, si applica l'articolo 2501 sexies, settimo comma, del codice civile.

valutazione. L'esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni che ritiene necessarie per l'assolvimento dei propri compiti. 4. L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti e la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo.	v. art. 2501 sexies, quinto comma, c.c. v. art. 2501 sexies, ottavo comma, c.c. Opzione non esercitata
12) modifiche all'articolo 126: Articolo 126 <i>Approvazione da parte dell'assemblea generale</i> 1. Preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell'articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell'articolo 123 l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato. 2. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera. 3. Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 94.	NOTA V. Art. 24 e Art. 2502 c.c. ART. 24 - (Decisione) 1. Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione è presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle società a responsabilità limitata, la decisione è presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. 2. Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, purché non superiore ai nove decimi del capitale sociale. In nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o di scissione è superiore a quella prevista per la fusione. Il primo e il secondo periodo non si applicano alle decisioni sulle fusioni transfrontaliere adottate dalle società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 3. Per l'approvazione del progetto è richiesto il consenso di ciascun socio che, con l'operazione, assume maggiori obblighi economici nei

4. Gli Stati membri provvedono a che l'approvazione della fusione transfrontaliera deliberata dall'assemblea generale non possa essere contestata solo per uno o più dei motivi seguenti: a) il rapporto di cambio delle azioni previsto all'articolo 122, lettera b) è stato determinato in modo non adeguato; b) che la liquidazione in denaro prevista all'articolo 122, lettera m), è stata determinata in modo non adeguato; o c) che le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.	confronti di altri soci o della società o assume responsabilità illimitata nei confronti di terzi. 4. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione. 5. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione deliberino le medesime modifiche. 6. L'incongruità del rapporto di cambio o del valore di liquidazione o la non correttezza delle relative informazioni contenute nelle relazioni di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto non costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'efficacia o l'annullamento della decisione. 7. Per la regolare costituzione degli organi competenti e per la decisione sulla fusione adottata dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo.
13) sono inseriti gli articoli seguenti:	
Articolo 126 bis Tutela dei soci	
1. Gli Stati membri provvedono a che, nelle società che partecipano alla fusione, quanto meno i soci che hanno votato contro l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni per un'adeguata liquidazione in denaro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, a seguito della fusione, acquistino azioni della società risultante dalla fusione, che è disciplinata dal diritto di uno Stato membro diverso da quello della rispettiva società partecipante alla fusione. Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci delle società che partecipano alla fusione. Gli Stati membri possono richiedere che l'opposizione espressa al progetto comune di fusione transfrontaliera, l'intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell'assemblea prevista all'articolo 126. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell'opposizione al progetto comune di fusione transfrontaliera sia considerata un'adeguata documentazione di un voto contrario.	ART. 25- (Recesso) 1. Quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società di altro Stato membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di fusione, ferme restando le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto, hanno diritto di recedere dalla società italiana che partecipa alla fusione in conformità al presente articolo. Quando la società risultante dalla fusione è italiana, i soci della società italiana che partecipa alla fusione hanno diritto di recedere in conformità a quanto previsto dal codice civile, ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo e degli articoli 19, comma 1, lettera m) e 21, comma 2 del presente decreto. 2. I soci che hanno partecipato all'assemblea che ha adottato la delibera di cui all'articolo 24 possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione. I soci assenti e i soci privi del diritto di voto nell'assemblea che ha approvato il progetto di fusione possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni

2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società che partecipa alla fusione la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall'assemblea prevista all'articolo 126. Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione forniscano un indirizzo elettronico per ricevere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all'articolo 129, la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi socio che ha comunicato la sua decisione di esercitare il suo diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società partecipante alla fusione sia legittimato ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti all'autorità competente o all'organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società partecipante alla fusione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

3. La dichiarazione di recesso contiene le indicazioni di cui all'articolo 2437 bis del codice civile e, a pena di decadenza, l'eventuale contestazione del valore indicato nel progetto di fusione. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata oppure mediante documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, e trasmesso al domicilio digitale indicato nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera m) del presente decreto.

4. Alla liquidazione delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano gli articoli 2437 quater e 2473, quarto comma, del codice civile, con le seguenti eccezioni:

a) l'offerta in opzione ai soci e l'eventuale collocamento presso terzi avvengono al valore fissato nel progetto di fusione;

b) nella società per azioni, l'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per il recesso;

c) in caso di assenza di utili o riserve disponibili nel patrimonio della società incorporata, resta fermo l'obbligo della società di liquidare il socio recedente e non è pregiudicata l'attuazione della fusione, fatti salvi l'opposizione dei creditori prevista dall'articolo 2503 del codice civile e, ove applicabile, il rispetto dei requisiti di capitale da parte della società risultante dalla fusione;

d) la liquidazione avviene non oltre sessanta giorni dalla data in cui la fusione ha avuto effetto.

5. Il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione, se presente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni o quote. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2437 ter, terzo e quarto comma, del codice civile.

6. In caso di contestazione del valore di liquidazione da parte di uno o più soci, da effettuarsi nella dichiarazione di recesso, tale valore è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. L'istanza di nomina dell'esperto è presentata entro trenta giorni dall'iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese

5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società che partecipa alla fusione e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

al tribunale ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003. Il tribunale assegna all'esperto un termine fino a sessanta giorni dalla nomina, prorogabile per gravi motivi di ulteriori sessanta giorni, per la determinazione del valore di liquidazione. In caso di eccezionale difficoltà di valutazione, i termini di cui al quarto periodo possono essere raddoppiati. Il tribunale regola le spese di lite secondo i criteri di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e, se richiesto, provvede alla liquidazione del compenso dell'esperto. La determinazione del valore ha efficacia nei confronti della società e di tutti i soci recedenti che lo hanno contestato e può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Quando dalla determinazione dell'esperto risulta un valore superiore a quello indicato nel progetto, la differenza è corrisposta entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell'esperto nella cancelleria del tribunale.

7. Se non è diversamente previsto nell'atto di trasferimento delle azioni o quote, il recedente conserva la qualità di socio sino alla data in cui la fusione diviene efficace.

ART. 27 - (Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio)

1. I diritti di cui agli articoli 25 e 26 del presente decreto sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui è regolata la società partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto.

2. In caso di fusione internazionale, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, sulle controversie di cui al comma 1 riguardanti una società italiana partecipante alla fusione, sussiste la giurisdizione italiana, anche dopo che la fusione ha avuto effetto, indipendentemente dalla sede e dalla legge regolatrice della società risultante dalla fusione.

3. La competenza appartiene al tribunale ove la società partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la

6. Gli Stati membri provvedono a che i soci delle società che partecipano alla fusione che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato, ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. La procedura è avviata dinanzi all'autorità competente o all'organismo incaricato a norma del diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la pertinente società che partecipa alla fusione, entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l'iscrizione della fusione transfrontaliera. La decisione è vincolante per la società risultante dalla fusione transfrontaliera. Gli Stati membri possono altresì disporre che il rapporto di cambio delle azioni stabilito in tale decisione si applichi a qualsiasi socio della società partecipante alla fusione che non aveva o che non ha esercitato il diritto di alienare le proprie azioni. 7. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società risultante dalla fusione transfrontaliera abbia la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.	competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto n. 168 del 2003. ART. 26 - (Contestazione del rapporto di cambio) 1. I soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio, hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della fusione e salvo che sia esercitato il diritto di recesso, al pagamento, da parte della società risultante dalla fusione, di un indennizzo pari alla differenza tra il valore che la partecipazione avrebbe avuto in base ad un rapporto di cambio congruamente determinato e il valore che la medesima partecipazione ha in base al rapporto di cambio fissato nel progetto, calcolati alla data di approvazione del progetto. 2. La domanda di determinazione dell'indennizzo è proposta, a pena di decadenza, nei confronti della società risultante dalla fusione entro novanta giorni dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia. La proposizione della domanda non impedisce l'iscrizione della fusione transfrontaliera. 3. L'esercizio dell'azione di cui al comma 2 non pregiudica l'esercizio, da parte dei soci, dell'azione risarcitoria nei confronti della società, degli amministratori o degli esperti indipendenti. Opzione non esercitata
Articolo 126 ter Tutela dei creditori	v. Art. 28 che richiama l'art. 2503 c.c.
1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità. Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all'articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all'articolo 122, lettera n), possa	ART. 28 - (Opposizione dei creditori) 1. Il certificato preliminare alla fusione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3. Il certificato può essere rilasciato prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della società anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme

rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie. Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all'efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 129. 2. Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell'articolo 123. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.	corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi dello stesso articolo 2501-sexies, sesto comma, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione, considerato anche il mutamento di legge applicabile, rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 2. Se non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 1, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione, possono proporre opposizione nel suddetto termine di novanta giorni. Si applica l'articolo 2445, quarto comma, del codice civile. 3. Le garanzie prestate dalla società a norma del presente articolo sono subordinate all'efficacia della fusione. L'art. 28, comma 1, riprende, in ogni caso, l'asseverazione della società di revisione come condizione per l'esonero dal rispetto del termine di opposizione v. art. 30 inserito in attuazione art. 3, comma 1, lettera l).
Articolo 126 quater Informazione e consultazione dei lavoratori	
1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla fusione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico previsto dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE qualora	ART. 40 - (Informazione e consultazione dei lavoratori) 1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono

la fusione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE nonché, se del caso per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dalla direttiva 2009/38/CE. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE. 2. Nonostante l'articolo 123, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 124, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto comune di fusione transfrontaliera o la relazione di cui all'articolo 124, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell'assemblea prevista all'articolo 126. 3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.»;	esercitati secondo le modalità di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori. 2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6. 3. Restano fermi gli articoli 2112 del codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428. v. sopra, comma 1
14) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:	
Articolo 127 Certificato preliminare alla fusione	
1. Gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle fusioni transfrontaliere per le parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società che partecipa alla fusione, e a rilasciare il certificato preliminare alla fusione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione ("autorità competente").	ART. 29 - (Certificato preliminare) 1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. 2. Alla richiesta sono allegati: a) il progetto di fusione transfrontaliera; b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;

c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;

d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;

f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto;

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) del presente articolo non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lett. e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla fusione presentata dalla società che partecipa alla fusione sia corredata:

- a) del progetto comune di fusione transfrontaliera;
- b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all'articolo 124, nonché della relazione prevista all'articolo 125, ove disponibili;
- c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all'articolo 123, paragrafo 1; e
- d) di informazioni sull'approvazione da parte dell'assemblea di cui all'articolo 126.

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

- a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera;

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

v. sopra, comma 3, lettera e)

v. sopra, comma 2

Opzione non esercitata

b) l'esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società che partecipa alla fusione.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all'articolo 133, l'autorità competente dello Stato membro della società che partecipa alla fusione verifica se il progetto comune di fusione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1, l'autorità competente esamina:

a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) se del caso, la segnalazione, da parte delle società che partecipano alla fusione, dell'avvenuto avvio della procedura di cui all'articolo 133, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della

**Opzione non esercitata
per lettera c) v. sopra, comma 3, lettera e)**

ART. 5 - (Autorità competente)
[...]

5. Ai fini del rilascio del certificato preliminare e dello svolgimento del controllo di legalità, la presentazione dell'istanza, con i documenti allegati, e ogni altra successiva trasmissione di atti e informazioni, può avvenire mediante documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e trasmesso al domicilio digitale del notaio. Se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare la società, il notaio può chiedere la presenza fisica delle parti.

v. art. 29, comma 3, lettera c) che richiama quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera e)

v. sopra art. 29, comma 3

v. sopra art. 29, comma 4

notizia dell'approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell'assemblea della società che partecipa alla fusione. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) l'autorità competente rilascia il certificato preliminare alla fusione se viene stabilito che la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) l'autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla fusione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la fusione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l'autorità competente può dare alla società l'opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla fusione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una fusione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali.

9. Se, durante il controllo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente nutre seri dubbi che la fusione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l'autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d'interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

v. sopra art. 29, comma 4

v. sopra art. 29, comma 5

v. sopra art. 29, comma 3, lettera g) e comma 4

v. sopra art. 29, comma 5

v. sopra art. 29, comma 4

v. sopra art. 29, comma 5

11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell'eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini. 12. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla fusione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro della società risultante dalla fusione, e ottenere da tali autorità e dalla società che partecipa alla fusione le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della fusione transfrontaliera, all'interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l'autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.»;	Art. 5 e Art. 30, comma 3
15) è inserito l'articolo seguente:	
Articolo 127 bis Trasmissione del certificato preliminare alla fusione	
1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla fusione sia condiviso con le autorità di cui all'articolo 128, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2. L'accesso al certificato preliminare alla fusione è gratuito per le autorità di cui all'articolo 128, paragrafo 1, e per i registri.»;	Art. 29 – (Certificato preliminare) [...] 8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare. ART. 33 - (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) 1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il BRIS. [...]

16) l'articolo 128 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette all'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea a norma dell'articolo 126 oppure, nei casi in cui l'approvazione dell'assemblea non è necessaria a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato da ciascuna delle società che partecipano alla fusione a norma del diritto nazionale.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società che partecipano alla fusione possa presentare interamente per via telematica una domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità indicata al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III. 4. L'autorità indicata al paragrafo 1 approva la fusione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni. 5. Il certificato preliminare alla fusione è accettato dall'autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in mancanza del quale la fusione transfrontaliera non può essere approvata.»;	ART. 33 - (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) 1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il BRIS. [...] v. art. 5, comma 5 v. sopra art. 33, comma 1 v. Art. 33 - (Controllo di legalità della fusione transfrontaliera) [...] 3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7. [...]
17) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:	
Articolo 130 Iscrizione	
1. Il diritto degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabiliscono le modalità in conformità dell'articolo 16	ART. 34 - (Pubblicità) 1. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui

con cui dare pubblicità nei loro registri dell'avvenuta fusione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, che l'iscrizione della società risultante dalla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

b) nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, la data di iscrizione della società risultante dalla fusione;

c) nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

d) nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, la data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione;

e) nei registri degli Stati membri di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e dello Stato membro della società risultante dalla fusione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo di ciascuna società che partecipa alla fusione e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società risultante dalla fusione.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

all'articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.

2. Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 33, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Documenti già disponibili nel registro delle imprese in ragione della normativa di settore

3. Gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l'iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.»;	ART. 35 - (Efficacia della fusione transfrontaliera) [...] 2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione che l'operazione ha acquistato efficacia, affinché provveda alla relativa cancellazione. [...] 4. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nel caso di cui al comma 3 la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 34, comma 2.
18) modifiche all'articolo 131 Articolo 131 <i>Effetti della fusione transfrontaliera</i> 1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 129, gli effetti seguenti: a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante; b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all'articolo 126 bis, paragrafo 1; c) la società incorporata si estingue. 2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 129, gli effetti seguenti: a) l'intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società; b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le	NOTA: Art. 36 e Art. 2504-bis (invariato rispetto a d.lgs. 108/08 salvo comma 3, che riguarda una previsione abrogata nella dir. 2121). ART. 36 - (Effetti della fusione transfrontaliera) 1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504 bis, primo comma, del codice civile. 2. La società italiana risultante dalla fusione adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.

proprie azioni come previsto all'articolo 126 bis, paragrafo 1; c) le società che partecipano alla fusione si estinguono. 3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera. 4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia. 5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute: a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante; b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.	
v. Art. 2112 c.c. richiamato dall’articolo 40 v. Art. 2504-ter c.c.	
19) l'articolo 132 è così modificato: Articolo 132 <i>Formalità semplificate</i> 1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione: - l'articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l'articolo 125 e l'articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano; - l'articolo 124 e l'articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.	ART. 38 - (Formalità semplificate) 1. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della società incorporata: a) il progetto non contiene le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e m) del presente decreto e di cui all'articolo 2505, primo comma, del codice civile; b) non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e quella degli esperti indipendenti, salvo il caso di cui all'articolo 2501 bis del codice civile; c) la relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è richiesta per la sola società incorporante e contiene anche le

2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la o le società incorporate, conformemente al capo I del titolo II.

3. Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l'esonero dall'approvazione dell'assemblea in conformità dell'articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all'articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.

informazioni relative alle ricadute dell'operazione sull'occupazione nella società incorporata;

d) il progetto di fusione può non essere approvato da parte dell'assemblea della società italiana incorporata;

e) con riguardo alla società italiana incorporante, si applica l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica alla fusione transfrontaliera per incorporazione quando una sola persona detiene, direttamente o indirettamente, per il tramite di una o più società partecipanti alla fusione, tutte le azioni o quote sia della società incorporante, sia di quelle incorporate.

3. Quando le stesse persone detengono partecipazioni, nella medesima proporzione, in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, non è richiesta la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e la relazione degli esperti indipendenti e non si applicano l'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3, 4 e 5 del codice civile e l'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), del presente decreto.

4. Quando una fusione per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci, la relazione degli esperti indipendenti e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501 quater del codice civile sono richieste se previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

5. Nel caso previsto dal comma 4, se il progetto di fusione concede agli altri soci il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante, il corrispettivo per la cessione, determinato con i criteri previsti per il recesso, è indicato nel progetto di fusione ed è oggetto di parere ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25 e 27 del presente decreto.

v. sopra, comma 2 (società italiana incorporata) e artt. 2505 e 2505 bis c.c.

20) modifiche all'articolo 133 Articolo 133 <i>Partecipazione dei lavoratori</i> 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale. 2. Tuttavia, le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, almeno una delle società che partecipano alla fusione ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro sotto la cui giurisdizione si trova la società che partecipa alla fusione impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera: a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri,	ART. 39 - (Partecipazione dei lavoratori) 1. Quando almeno una delle società partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro dalla quale è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa o, in mancanza di tali accordi, dalle disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, in quanto applicabili. 2. Se almeno una delle società partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione o di gestione della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, del presente articolo, a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera. 3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188: a) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11; b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3;
---	--

mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all'*articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001* e a norma delle disposizioni seguenti della *direttiva 2001/86/CE*:

a) articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e articolo 4 paragrafo 3;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, ai fini del presente capo, le percentuali richieste nell'*articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/86/CE* per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella parte terza dell'allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25 % al 33 1/3 %;

f) articoli 8, 10 e 12;

g) articolo 13, paragrafo 4;

h) allegato, parte terza, lettera b).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

a) conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione, qualora almeno una di tali società sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui all'allegato, parte 3, lettera b), di tale direttiva, stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

b) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che

c) articoli 6, 8, 10 e 12.

4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano:

a) se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto e i competenti organi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione accettano l'applicazione di tali disposizioni;

b) se una o più delle società partecipanti applica, anteriormente alla fusione, una o più forme di partecipazione che interessano, nell'insieme, almeno un terzo del numero complessivo dei lavoratori di tutte le società partecipanti;

c) se una o più delle società partecipanti applica forme di partecipazione che interessano meno di un terzo del numero complessivo dei lavoratori, a condizione che la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188. Si applicano l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 e l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2021.

6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera. La quota indicata nel primo periodo non può essere inferiore a un terzo se in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.

7. La società italiana risultante dalla fusione transfrontaliera tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.

8. La società di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, in conformità alle disposizioni

rappresentano i lavoratori di almeno due Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

c) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo.

5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

7. La società risultante dalla fusione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8. La società comunica ai dipendenti, o ai loro rappresentanti, se opta per l'applicazione delle disposizioni di riferimento per la partecipazione richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se avvia

del presente articolo, ove compatibili.

9. Nel caso previsto dal comma 2, la società comunica ai lavoratori o ai loro rappresentanti la propria determinazione di adottare le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 o avviare i negoziati preliminari. In ogni caso, la società comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.

negoziati con la delegazione speciale di negoziazione. Nella seconda ipotesi la società comunica immediatamente ai dipendenti o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.	
21) è inserito l'articolo seguente	
Articolo 133 bis Esperto indipendente	
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell'esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all'articolo 125. 2. Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che: a) l'esperto o la persona giuridica per conto della quale l'esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla fusione; e b) il parere dell'esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all'autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l'esperto è soggetto.»;	v. art. 2501-sexies comma 5, c.c.
22) modifiche all'articolo 134 è aggiunto il paragrafo seguente: Articolo 134 Validità Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 129. Il paragrafo 1 non incide sui poteri degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto penale, di prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi al diritto nazionale dopo la data alla quale la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.	v. art. 2504-quater c.c.
23) al titolo II è aggiunto il capo seguente: CAPO IV Scissioni transfrontaliere di società di capitali	
Articolo 160 bis Ambito di applicazione	

1. Il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere della società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due delle società di capitali interessate dalla scissione siano disciplinate dal diritto di Stati membri diversi ("scissione transfrontaliera").

2. In deroga all'articolo 160 ter, punto 4, il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in denaro di cui all'articolo 160 ter, punto 4, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il 10 % della parità contabile dei titoli o quote che rappresentano il capitale delle società beneficiarie.

3. Il presente capo non si applica alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

4. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

- a) la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;
- b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

- a) sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo si applica:

- a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea; (...).

ART. 43 (Progetto di scissione)

(...)

5. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2506, secondo comma, del codice civile non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile alla società scissa o almeno a una delle società beneficiarie consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa:

- a) una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) una società sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 ;
- c) una società sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23 .

ART. 3 - (Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o

preventiva; b) sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o c) sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.	internazionali) 1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita: a) alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo; b) alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. 2. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformità del presente decreto legislativo soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo 160 ter Definizioni	
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni: 1) “società”, una società di capitali di uno dei tipi elencati nell'allegato II; 2) “società scissa”: la società che ha avviato la procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a due o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo, in caso di scissione totale, ovvero parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo; 3) “società beneficiaria”: nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera; 4) “scissione”: l'operazione che produce uno degli effetti seguenti: a) all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società beneficiarie l'intero patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione totale”); b) la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione ai propri	ART. 41 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile; b) «società partecipante alla scissione»: la società scissa e, se preesistente alla scissione, la società beneficiaria; c) «società risultante dalla scissione»: la società beneficiaria.

soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell'altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote ("scissione parziale"); oppure c) la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa ("scissione per scorporo").	
Articolo 160 quater Procedure e formalità	
Nel rispetto del diritto dell'Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa, per quelle parti finalizzate all'ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto degli Stati membri di ciascuna società beneficiaria, per quelle parti successive al ricevimento di tale certificato.	
Articolo 160 quinques Progetto di scissione transfrontaliera	NOTA: v. art. 43 e art. 2506 bis, primo comma, c.c.
L'organo di amministrazione o di direzione o della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti: a) il tipo e la denominazione della società scissa e l'ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la nuova società o le nuove società risultanti dalla scissione transfrontaliera e l'ubicazione delle sedi sociali proposte; b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l'importo dell'eventuale conguaglio in denaro, se previsto; c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa; d) il calendario indicativo proposto per la scissione transfrontaliera; e) le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull'occupazione; f) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto; g) la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;	ART. 43 - (Progetto di scissione) 1. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2506 bis, primo comma, del codice civile e di cui all'articolo 19 del presente decreto e indica i criteri di ripartizione degli elementi dell'attivo e del passivo non espressamente assegnati oppure sopravvenuti. Nella scissione mediante scorporo, il progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), e comma 3. 2. Quando la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, tale elemento è ripartito, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, tra le società beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio della società scissa, tra quest'ultima e le società beneficiarie. La ripartizione avviene in misura proporzionale alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna società, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio. 3. Quando la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto, di tale passività rispondono in solido, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio, le società beneficiarie e, in caso di

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa; i) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti; j) gli atti costitutivi delle società beneficiarie, se del caso, e i relativi statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, e, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, le modifiche dell'atto costitutivo della società scissa; k) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell'articolo 160 terdecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie; l) una descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui tali attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o saranno conservate nella società scissa in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, e che comprenda l'indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera; m) informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera; n) la data dei conti della società scissa usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera; o) nel caso, l'assegnazione ai soci della società scissa di titoli e quote delle società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione; p) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell'articolo 160 decies; q) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.	assegnazione parziale del patrimonio, la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o mantenuto da ciascuna società. 4. Il progetto indica i criteri di distribuzione, tra i soci della società scissa, delle azioni o quote delle società beneficiarie ed eventualmente della società scissa. Si osservano le maggioranze previste dall'articolo 24, comma 1, anche nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2506, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile. 5. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2506, secondo comma, del codice civile non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile alla società scissa o almeno a una delle società beneficiarie consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.
Articolo 160 sexies Relazione dell'organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti	NOTA – v. richiamo dell'art. 42 all'art. 21 per le fusioni

1. L'organo di amministrazione o di direzione della società scissa redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera ed espone le implicazioni della scissione transfrontaliera per i dipendenti. Essa illustra in particolare le implicazioni della scissione transfrontaliera per l'attività futura delle società.

2. La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai lavoratori.

La società può decidere di elaborare un'unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

- a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;
- c) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;
- d) i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell'articolo 160 decies.

4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo.

5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

- a) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;
- b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d'impiego applicabili o dell'ubicazione dei centri di attività della società;
- c) il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate.

ART. 42 - (Norme applicabili alla scissione)

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla scissione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione III del libro V del codice civile.

2. Si applicano alla scissione gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 e 40 del presente decreto. Tutti i riferimenti alla fusione s'intendono riferiti anche alla scissione.

[...]

6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di scissione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell'assemblea di cui all'articolo 160 nonies.

7. I soci sono informati se l'organo di amministrazione o di direzione della società scissa riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società scissa e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione.

9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

ART. 23 (Termini e deposito di atti)

1. La relazione dell'organo amministrativo è depositata in copia presso la sede della società e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa è a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed è inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, è reso disponibile con le stesse modalità.

v. art. 21, comma 6

v. art. 21, comma 5

non necessario attuarlo alla luce dell'art. 21, commi 2 e 3

ART. 40 - (Informazione e consultazione dei lavoratori)

1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono esercitati secondo le modalità di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori.

2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori è messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito

	qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6. 3. Restano fermi gli articoli 2112 del codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.
Articolo 160 septies Relazione dell'esperto indipendente	
1. Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di scissione transfrontaliera ed elabori una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l'esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica. 2. La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell'esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l'esperto considera l'eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell'annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall'effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno: a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta; b) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto; c) precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e d) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione. L'esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.	ART. 42 (Norme applicabili alla scissione) [...] 3. Alla scissione mediante scorporo non si applicano gli articoli 25, 27 e 45 del presente decreto e non sono richieste le relazioni di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto. 4. Quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e i criteri di attribuzione delle azioni o quote sono proporzionali, la relazione degli esperti è richiesta per i soli contenuti di cui all'articolo 22, commi 4 e 5, del presente decreto. 5. Nell'operazione di scissione mediante assegnazione a favore di una società preesistente in caso di conflitto con le norme applicabili alla società di altro Stato membro partecipante alla scissione, rispetto agli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 45, si applica l'articolo 18, comma 2. [...]

3. L'esame del progetto di scissione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell'esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società scissa abbiano così deciso. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall'applicazione del presente articolo.	
Articolo 160 octies Pubblicità	
1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro della società scissa almeno un mese prima della data dell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies: a) il progetto di scissione transfrontaliera; e b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, i lavoratori stessi della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, osservazioni sul progetto di scissione transfrontaliera. Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell'esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro. Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell'esperto indipendente. I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2. Gli Stati membri possono esonerare una società scissa dall'obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l'assemblea prevista all'articolo 160 nonies e finisce non prima della conclusione di detta assemblea, tale società mette i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel suo sito web.	ART. 48 (Pubblicità) 1. Per la società italiana scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, entro trenta giorni dall'ultima attestazione. Se una o più tra le beneficiarie sono società italiane, il deposito relativo ad esse non può precedere quello relativo alla società scissa. 2. Per la società italiana beneficiaria della scissione, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 47, comma 1, l'atto pubblico di scissione, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa. v. ART. 20 - (Pubblicità) [...] 2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3. Ove la società scissa renda disponibile il progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies, le informazioni seguenti:

a) il tipo e la denominazione della società scissa e l'ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposte per la o le società di nuova costituzione risultanti dalla scissione transfrontaliera e l'ubicazione proposta delle loro sedi sociali;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 14 riferiti alla società scissa, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) l'indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l'avviso di cui al paragrafo 1, la relazione dell'esperto e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità competente nello Stato membro interessato, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

[...]

ART. 20 - (Pubblicità)

[...]

3. La società che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:

a) per ciascuna società partecipante alla fusione e per l'eventuale società di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;

b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;

c) per ciascuna delle società partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;

d) l'indicazione del sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalità previste dalla lettera c).

[...]

4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.

Art. 2506 bis, ultimo comma c.c. che rinvia al 2506 ter, commi terzo e quarto

D.P.R. 581/1995:

Art. 11 Procedimento di iscrizione su domanda.

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.

2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza

stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice

fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

Il modello di cui al comma 1 è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), con D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97, S.O.), con D.Dirett. 6 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 48,

5. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di scissione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d'interesse. 6. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.	S.O.), con D.Dirett. 14 agosto 2009 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2009, n. 239, S.O.), con D.Dirett. 29 novembre 2011 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2011, n. 287, n. S.O.) e con D.Dirett. 18 ottobre 2013 (Gazz. Uff. 6 novembre 2013, n. 260, S.O.) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Opzione non esercitata v. sopra ART. 20, comma 4 - (Pubblicità) ART. 20 - (Pubblicità) [...] 5. I diritti applicati alla società per la pubblicità nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
Articolo 160 nonies Approvazione dell'assemblea generale	NOTA: v. Art. 42 - Norme applicabili alla trasformazione - che richiama art. 24 su fusioni
1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 160 sexies e 160 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell'articolo 160 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell'articolo 160 octies, l'assemblea generale della società scissa delibera se approvare il progetto di scissione transfrontaliera e se modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di un atto separato.	ART. 24 - (Decisione) 1. Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione è presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle società a responsabilità limitata, la decisione è presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea generale della società scissa può subordinare la realizzazione della scissione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte dell'assemblea stessa delle modalità previste all'articolo 160 terdecies.

3. Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l'approvazione del progetto di scissione transfrontaliera e di qualsiasi modifica del progetto di scissione sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90 % dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell'assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l'approvazione di una fusione transfrontaliera.

4. Se una clausola del progetto di scissione transfrontaliera, o una qualsiasi modifica dell'atto costitutivo della società scissa, determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono esigere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o modifica dell'atto costitutivo della società scissa sia approvato dal socio interessato, a condizione che detto socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all'articolo 160 decies.

5. Gli stati membri provvedono a che l'approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall'assemblea non possa essere contestata solo per un motivo seguente:

a) il rapporto di cambio delle azioni previsto all'articolo 160 quinquies, lettera b), è stato determinato in modo non adeguato;

b) la liquidazione in denaro prevista all'articolo 160 quinquies, lettera p), è stata determinata in misura non adeguata;

c) le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

2. Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, purché non superiore ai nove decimi del capitale sociale. In nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o di scissione è superiore a quella prevista per la fusione. Il primo e il secondo periodo non si applicano alle decisioni sulle fusioni transfrontaliere adottate dalle società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. Per l'approvazione del progetto è richiesto il consenso di ciascun socio che, con l'operazione, assume maggiori obblighi economici nei confronti di altri soci o della società o assume responsabilità illimitata nei confronti di terzi.

4. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione.

5. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione deliberino le medesime modifiche.

[...]

ART. 45 (Contestazione dei criteri di assegnazione o del rapporto di cambio)

1. Quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, i soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio applicato hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della scissione e salvo che sia esercitato il diritto di vendita, al pagamento di un indennizzo pari alla differenza, calcolata alla data di approvazione del progetto, tra il valore della partecipazione originaria e la somma dei valori delle partecipazioni mantenute o acquisite per effetto della scissione.

2. Risponde solidalmente dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo ciascuna società, scissa o beneficiaria, a cui il progetto di scissione destina una frazione di patrimonio netto di valore effettivo superiore al valore della partecipazione detenuta nella società scissa dai soci assegnatari delle relative azioni o quote; a tale fine non sono calcolati la frazione di patrimonio netto e il valore della partecipazione riferibili ai

	soci pregiudicati dal rapporto di cambio. 3. La domanda di cui al comma 1 è proposta a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data in cui la scissione ha acquistato efficacia. La proposizione della domanda non impedisce l'iscrizione della scissione. 4. Quando beneficiaria della scissione è una società preesistente, per la contestazione del rapporto di cambio e per la liquidazione dell'indennizzo si applica l'articolo 26. 5. L'esercizio delle azioni di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio, da parte dei soci, dell'azione risarcitoria nei confronti della società, degli amministratori o degli esperti indipendenti.
Articolo 160 decies Tutela dei soci	
1. Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci di una società scissa che hanno votato contro l'approvazione del progetto di scissione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, per un'adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, per effetto della scissione transfrontaliera, acquistino azioni delle società beneficiarie, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro della società scissa. Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa. Gli Stati membri possono esigere che l'opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l'intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell'opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un'adeguata documentazione di un voto contrario. 2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società scissa la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società scissa fornisca un indirizzo elettronico al quale	ART. 44 - (Recesso e diritto di vendita) 1. Quando il progetto di scissione transfrontaliera prevede l'attribuzione proporzionale ai soci di azioni o quote di una o più società di un altro Stato membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione della scissione hanno diritto di recedere dalla società italiana scissa. 2. Le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso del socio da una società italiana partecipante alla scissione in qualità di beneficiaria, sono regolate dal codice civile e si applicano gli articoli 19, comma 1, lettera m) e 21, comma 2, del presente decreto. 3. Quando la destinazione del debito verso il socio, per il caso di recesso, non è desumibile dal progetto, dopo che la scissione ha avuto efficacia si applica l'articolo 43, comma 3, del presente decreto. 4. Quando il progetto prevede una attribuzione di azioni o quote ai soci non proporzionale alla partecipazione originaria, si applica l'articolo 2506 bis, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. 5. Al diritto di vendita previsto dal comma 4 si applica l'articolo 25, commi 2, 3, 4, lettera d), 5, 6 e 7, del presente decreto. La proposta di acquisto, allegata al progetto di scissione, è irrevocabile e obbliga il proponente a corrispondere al socio che esercita il diritto di vendita il corrispettivo fissato nel progetto e l'eventuale maggior valore determinato ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del presente decreto. Ciascuna società è responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 2506 quater, terzo comma, del codice civile, dell'obbligo assunto dal

trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di scissione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all'articolo 160 octodecies, la scissione transfrontaliera ha efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società scissa siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti alle autorità competenti o agli organismi incaricati a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

6. Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni fissato nel progetto di scissione transfrontaliera possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. Tale procedura è avviata dinanzi all'autorità competenti o all'organismo incaricato a norma del diritto dello Stato membro al quale la società scissa è soggetta entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l'iscrizione della scissione transfrontaliera. La decisione è vincolante per le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche per la società scissa.

proponente, fermo restando il diritto di rivalsa.

ART. 27 - (Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio)

1. I diritti di cui agli articoli 25 e 26 del presente decreto sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui è regolata la società partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto.

2. In caso di fusione internazionale, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, sulle controversie di cui al comma 1 riguardanti una società italiana partecipante alla fusione, sussiste la giurisdizione italiana, anche dopo che la fusione ha avuto effetto, indipendentemente dalla sede e dalla legge regolatrice della società risultante dalla fusione.

3. La competenza appartiene al tribunale ove la società partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle società di cui

7. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società beneficiaria interessata e, in caso di scissione parziale, anche la società scissa abbiano la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.	all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell'articolo 4 dello stesso decreto n. 168 del 2003.
Articolo 160 undecies Tutela dei creditori	NOTA: Art. 42 richiama art. 28 fusioni e si applica anche, per il richiamo generale, l'art. 2506 quater, terzo comma c.c.
1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità. Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera prevista all'articolo 160 octies il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all'articolo 160 quinquies, lettera q), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che in conseguenza della scissione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie. Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all'efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell'articolo 160 octodecies. 2. Se un creditore della società scissa non riceve il pagamento dalla società a cui il debito è assegnato, le altre società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale o tramite scorporo, sono responsabili di tale obbligo in solido con la società a cui il debito è assegnato. Ciascuna società interessata dalla scissione è tuttavia responsabile in solido nei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole alla data di efficacia della scissione. 3. Gli Stati membri possono esigere che l'organo di amministrazione o di	ART. 28 (Opposizione dei creditori) 1. Il certificato preliminare alla fusione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3, del presente decreto. Il certificato può essere rilasciato prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della società anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Il deposito non è necessario quando la relazione di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile è redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione che assevera, sotto la propria responsabilità ai sensi dello stesso articolo 2501 sexies, sesto comma, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione, considerato anche il mutamento di legge applicabile, rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 2. Se non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 1, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione, possono proporre opposizione nel suddetto termine di novanta giorni. Si applica l'articolo 2445, quarto comma, del codice civile. 3. Le garanzie prestate dalla società a norma del presente articolo sono subordinate all'efficacia della fusione. Opzione non esercitata

direzione della società scissa fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l'organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione, ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che una delle società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, possa, una volta che la scissione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere, alla scadenza, delle passività assegnatele in base al progetto di scissione transfrontaliera. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di scissione transfrontaliera a norma dell'articolo 160 octies. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l'applicazione del diritto dello Stato membro della società scissa in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.	v. artt. 29 e 30 su debiti pubblici
Articolo 160 duodecies Informazione e consultazione dei lavoratori	
1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla scissione transfrontaliera e siano esercitati in conformità al quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE, qualora la scissione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE, nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE. 2. Nonostante l'articolo 160 sexies, paragrafo 7, e l'articolo 160 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di scissione transfrontaliera o la relazione di cui all'articolo 160 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell'assemblea prevista all'articolo 160 nonies. 3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più	L'art. 42 rinvia ad art. 40 relativo alle fusioni

favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.	
Articolo 160 terdecies Partecipazione dei lavoratori	
1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna società beneficiaria è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale. 2. Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie: a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:	ART. 50 - (Partecipazione dei lavoratori) 1. Quando la società scissa applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro da cui è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla scissione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa. In mancanza di tali accordi, il regime applicato prima della scissione continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla società risultante dalla scissione, secondo le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188. La società comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati. 2. Se, anteriormente alla scissione, la società applica un regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore degli accordi o all'eventuale applicazione delle disposizioni di riferimento. 3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188: a) articolo 3, commi 1 e 2, lettere a), numero 1, b) e c) e commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11; b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4; c) articoli 6, 8, 10 e 12. 4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non è stato raggiunto alcun accordo entro il termine previsto e l'organo amministrativo della

a) articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f) articoli 8, 10, 11 e 12; e

g) allegato, parte terza, lettera a).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;

b) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le norme di riferimento per la partecipazione e nonostante tali norme, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori che si

società scissa decide di accettare l'applicazione di tali disposizioni.

5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 e si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 e l'articolo 12, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 Qualora ottobre 2021.

6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, può essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della società italiana risultante dalla scissione. La quota indicata nel primo periodo non può essere inferiore a un terzo, se nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.

7. La società italiana risultante dalla scissione tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.

8. La società di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, in conformità alle disposizioni del presente articolo, ove compatibili.

9. Quando la scissione avviene a favore di una società preesistente:

a) ai negoziati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dall'articolo 39, comma 3;

b) la decisione deve essere assunta dai competenti organi delle società partecipanti alla scissione e della società beneficiaria e si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 39, comma 4, lettera b), primo periodo, considerando nel numero complessivo i soli lavoratori della società scissa di cui il progetto prevede l'attribuzione alla società beneficiaria preesistente, e l'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 188.

applicavano prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all'applicazione di norme di riferimento in conformità dell'allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE. 5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori delle società beneficiarie impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta l'obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale. 6. Se una delle società beneficiarie è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l'esercizio dei diritti di partecipazione. 7. La società beneficiaria che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le norme stabilite nei paragrafi da 1 a 6. 8. La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.	
Articolo 160 quaterdecies Certificato preliminare alla scissione	
1. Gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa e a rilasciare il certificato preliminare alla scissione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità in tale Stato membro ("autorità competente"). In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il	L'art. 42 rinvia ad articolo 29 sulle fusioni

soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:

a) del progetto della scissione transfrontaliera;

b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all'articolo 160 sexies, nonché della relazione prevista all'articolo 160 septies, ove disponibili;

c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all'articolo 160 octies, paragrafo 1; e

d) di informazioni sull'approvazione da parte dell'assemblea di cui all'articolo 160 nonies.

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda di rilascio del certificato preliminare alla scissione da parte della società scissa sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di scissione transfrontaliera;

b) l'esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) informazioni riguardanti il soddisfacimento degli obblighi della società scissa nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società scissa.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente

per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all'articolo 160 terdecies, l'autorità competente dello Stato membro della società scissa verifica se il progetto di scissione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l'autorità competente esamina:

a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) nel caso, la segnalazione da parte della società scissa dell'avvenuto avvio della procedura di cui all'articolo 160 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell'approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell'assemblea della società scissa. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) l'autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se viene stabilito che la scissione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) l'autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l'autorità competente può dare alla società l'opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla scissione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una scissione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero, per scopi criminali. 9. Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l'autorità competente nutre seri dubbi che la scissione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l'autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d'interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale. 10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di tre mesi. 11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell'eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini. 12. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla scissione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro delle società beneficiarie, e ottenere da tali autorità e dalla società scissa le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della scissione transfrontaliera, all'interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione l'autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.	
Articolo 160 quindecies	

Trasmissione del certificato preliminare alla scissione 1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla scissione sia condiviso con le autorità di cui all'articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2. L'accesso al certificato preliminare alla scissione è gratuito per le autorità di cui all'articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.	v. art. 42 che rinvia ad art. 40, comma 8 sulle fusioni
Articolo 160 sexdecies Controllo della legalità della scissione transfrontaliera 1. Gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della relativa procedura di realizzazione disciplinata dal diritto degli Stati membri delle società beneficiarie e ad approvare la scissione transfrontaliera. Tale autorità si accerta in particolare che le società beneficiarie rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all'iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell'articolo 160 terdecies. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società scissa trasmette a ciascuna delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di scissione transfrontaliera approvato dall'assemblea a norma dell'articolo 160 nonies. 3. Ciascuno Stato membro provvede a che la società scissa possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione dei documenti e delle informazioni, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità competente indicata paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III. 4. L'autorità di cui al paragrafo 1 approva la scissione transfrontaliera non	ART. 47 (Controllo di legalità della scissione transfrontaliera) 1. Se beneficiaria della scissione è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera, espleta il controllo di legalità sull'attuazione della scissione transfrontaliera, rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, presso il registro delle imprese tramite il BRIS. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle società di nuova costituzione regolate dalla legge italiana; b) tutte le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera; c) sia pervenuto il certificato preliminare alla scissione transfrontaliera relativo alla società scissa e alle altre società eventualmente partecipanti alla scissione in qualità di beneficiarie; d) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 50. 3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7. 4. Se beneficiaria della scissione è una società di altro Stato membro il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall'autorità all'uopo

appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione. 5. Il certificato preliminare alla scissione è accettato dall'autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili preliminari alla scissione nello Stato membro della società scissa, in mancanza del quale la scissione transfrontaliera non può essere approvata.	designata da tale Stato.
Articolo 160 septdecies Iscrizione	Articolo VII – Pubblicità
1. Il diritto degli Stati membri della società scissa e delle società beneficiarie, per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabilisce le modalità in conformità dell'articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell'avvenuta scissione transfrontaliera. 2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro: a) nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, che l'iscrizione della società beneficiaria è la conseguenza di una scissione transfrontaliera; b) nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, le date di iscrizione delle società beneficiarie; c) nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, che la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è la conseguenza di una scissione transfrontaliera; d) nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, la data di cancellazione o di soppressione della società scissa dal registro; e) nei registri dello Stato membro della società scissa e degli Stati membri delle società beneficiarie, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società scissa e delle società beneficiarie. I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al	ART. 48 (Pubblicità) 1. Per la società italiana scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, entro trenta giorni dall'ultima attestazione. Se una o più tra le beneficiarie sono società italiane, il deposito relativo ad esse non può precedere quello relativo alla società scissa. Nota: tutte le informazioni indicate al paragrafo 2, lettere da a) a e) sono contenute nel registro delle imprese)

pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 3. Gli Stati membri provvedono a che il registro di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie trasmetta al registro dello Stato membro della società scissa, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle società beneficiarie. Gli Stati membri inoltre garantiscono che, in caso di scissione totale, la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è eseguita immediatamente al ricevimento di tutte le suddette comunicazioni. 4. Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro della società scissa trasmetta ai registri degli Stati membri delle società beneficiarie, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione del fatto che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia	2. Per la società italiana beneficiaria della scissione, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 47, comma 1, l'atto pubblico di scissione, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa.
Articolo 160 octodecies Data di efficacia della scissione transfrontaliera	
Il diritto dello Stato membro della società scissa stabilisce la data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data deve essere posteriore al completamento del controllo previsto agli articoli 160 quaterdecies e 160 sexdecies e al ricevimento di tutte le comunicazioni previste all'articolo 160 septdecies, paragrafo 3.	ART. 49 (Efficacia della scissione transfrontaliera) 1. La scissione transfrontaliera di una società italiana acquista efficacia quando l'ufficio del registro delle imprese in cui tale società è iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, a condizione che si sia provveduto al deposito previsto dall'articolo 48, comma 1. Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima di tali iscrizioni. Può essere stabilita una data di efficacia successiva, salvo che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società beneficiaria che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia, indicando la data dell'ultima iscrizione. 3. Se la scissione ha comportato l'assegnazione dell'intero patrimonio, dopo che la scissione ha acquistato efficacia, la società italiana scissa è cancellata dal registro delle imprese. 4. Quando la scissa è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la scissione acquista efficacia è determinata dalla legge applicabile a tale società.

Articolo 160 novodecies Effetti della scissione transfrontaliera	
1. La scissione totale comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti: a) l'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera; b) i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all'assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all'articolo 160 decies, paragrafo 1; c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono trasferiti alle rispettive società beneficiarie; d) la società scissa si estingue. 2. La scissione parziale comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti: a) una parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera; b) almeno alcuni dei soci della società scissa divengono soci della o delle società beneficiarie e almeno alcuni restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell'altra, in base all'assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che tali soci non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all'articolo 160 decies, paragrafo 1; c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione	NOTA: la norma non richiede attuazione prevedendo effetti già contenuti in altre disposizioni v. art. 43 progetto di scissione e art. 2504-bis comma 1, c.c. (su fusione richiamato nelle norme codicistiche della scissione). L'effetto di cui alla lettera a) è implicito nelle disposizioni che prevedono la destinazione degli elementi secondo il progetto di scissione. L'effetto di cui alla lettera a) è implicito nelle disposizioni che prevedono la distribuzione delle azioni. v. Art. 2112 c.c. v. Art. 2506 co. 3 e art. 49, comma 3 v. annotazioni precedenti

transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie ai sensi del progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

3. La scissione transfrontaliera tramite scorporo comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti: a) parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie, mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera; b) le azioni della o delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa; c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie in conformità al progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

4. Fatto salvo l'articolo 160 undecies, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l'assegnazione di una data attività o passività della società scissa a norma dell'articolo 160 quinquies, lettera l), e se la sua assegnazione non è desumibile interpretando il progetto, l'attività, il suo corrispettivo o la passività sia assegnato a tutte le società beneficiarie, o, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, a tutte le società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera.

5. Qualora, in caso di scissione transfrontaliera, la legislazione degli Stati membri prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalla società scissa, tali formalità sono adempiute, secondo i casi, dalla società scissa o dalle società beneficiarie.

6. Gli Stati membri provvedono a vietare lo scambio di azioni di una società beneficiaria contro azioni della società scissa che siano detenute dalla società stessa o da una persona che, pur agendo in nome proprio,

NOTA: disciplina scorporo inserita nel codice civile e quindi equiparata a quella della scissione tradizionale

ART. 43 (Progetto di scissione)

[...]

2. Quando la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, tale elemento è ripartito, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, tra le società beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio della società scissa, tra quest'ultima e le società beneficiarie. La ripartizione avviene in misura proporzionale alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna società, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

3. Quando la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto, di tale passività rispondono in solido, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio, le società beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio, la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o mantenuto da ciascuna società.

opera per conto della società.	
Articolo 160 vicies Formalità semplificate	
Alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies.	ART. 51 (Modifiche al codice civile) [...] 3. Al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 2506, è aggiunto il seguente: «Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo) Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.»; b) all’articolo 2506 bis, al quarto comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’art. 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.»; c) all’articolo 2506 ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma, in fine, dopo le parole «diversi da quello proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «o quando la scissione avviene mediante scorporo»; 2) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.». [...]
Articolo 160 unvicies Esperto indipendente	
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 160 septies. 2. Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:	V. art. 42 che rinvia ad art. 22 sulla fusione e v. art- 2501 sexies comma 5

a) l'esperto e la persona giuridica per conto della quale l'esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla scissione; e b) che il parere dell'esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all'autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l'esperto è soggetto.	
Articolo 160 duovicies Validità	
Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma delle procedure previste in recepimento della presente direttiva. Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l'altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni conformemente al diritto nazionale dopo la data alla quale la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;	V. art. 42 che rinvia ad art. 37 sulle fusioni
24) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente: «Tipi di società di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 13, 29, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 67, paragrafo 1, 86 ter, punti 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, lettera a) e articolo 160 ter, punto 1)»	
Articolo 2 Sanzioni	
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le misure e le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.	ART. 52 (Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89) 1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 138-<i>bis</i>, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Con la stessa sanzione è punito altresì il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalità prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le

	condizioni richieste dalla legge.»; b) dopo l'articolo 138-bis, è inserito il seguente: «Art. 138-ter 1. Viola l'articolo 28, primo comma, numero 1, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, secondo comma, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro, il notaio che rilascia il certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.». ART. 54 - (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare) 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32 bis del codice penale. ART. 55 - (Modifiche alla legge 8 giugno 2001, n. 231) 1. All'articolo 25-ter, comma 1 della legge 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «dal codice civile», sono aggiunte le seguenti: «o da altre leggi speciali»; b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»; c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter, sono inserite le seguenti parole: per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».
--	---

